



REGOLAMENTO

“EX ART. 52 DEL D. LGS 445/1997”

PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 350 e successive modificazioni.

Art. 2 Aliquota di compartecipazione dell'addiziona

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,2 punti percentuali.

Art. 3 Esenzione

1. L'addizionale di cui a l'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo lordo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00;
2. Se il reddito imponibile lordo supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.